

SOCIETÀ NAZIONALE DI SCIENZE, LETTERE E ARTI IN NAPOLI

SEDUTA INAUGURALE
DELL'ANNO ACCADEMICO
2015



NAPOLI
VIA MEZZOCANNONE 8

Con il contributo di:

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

REGIONE CAMPANIA

ISTITUTO BANCO DI NAPOLI - FONDAZIONE

BANCO DI NAPOLI

LUPT - LABORATORIO DI URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

CONSIGLIO GENERALE DELLA SOCIETÀ NAZIONALE
DI SCIENZE LETTERE E ARTI IN NAPOLI

per l'anno 2015

Fulvio Tessitore, presidente generale
Carlo Sbordone, segretario generale
Edoardo Massimilla, tesoriere generale

PER L'ACCADEMIA DI SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE:

Giuseppe Luongo, presidente
Giuseppe Marrucci, vice presidente
Antonio Giuditta, segretario
Leonardo Merola, tesoriere

PER L'ACCADEMIA DI SCIENZE MORALI E POLITICHE:

Fulvio Tessitore, presidente
Domenico Conte, vice presidente
Franca Assante, segretario
Edoardo Massimilla, tesoriere

PER L'ACCADEMIA DI ARCHEOLOGIA, LETTERE E BELLE ARTI:

Marcello Rotili, presidente
Giovanni Polara, vice presidente
Gennaro Luongo, segretario
Ugo Criscuolo, tesoriere

PER L'ACCADEMIA DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE:

Ernesto Catena, presidente
..., vice presidente
Ludovico Coppola, segretario
Umberto Parmeggiani, tesoriere

RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
PROF. CARLO SBORDONE

Signor Presidente Generale, Magnifico Rettore
Cari Consoci
Signore e Signori

la relazione del Segretario Generale, unitamente a quelle dei 4 Segretari di Classe, che riferiscono sull'attività scientifica delle Accademie consorziate, si propone di fornire un quadro aggiornato della situazione complessiva della Società Nazionale di Scienze Lettere e Arti in Napoli. Compito del Segretario Generale è infatti quello di coordinare le attività comuni, in modo da non limitare mai l'autonomia funzionale delle quattro Accademie. Grazie all'iniziativa del presidente Generale Guido Trombetti e con l'impegno costante del Tesoriere Generale Edoardo Massimilla è stato possibile curare la sistemazione della situazione finanziaria e amministrativa della Società. L'anno trascorso ha proseguito il tradizionale programma della Società, affiancando all'usuale attività scientifica, con le 8 sedute mensili, durante le quali i soci hanno presentato lavori da pubblicare sui volumi di Atti e Rendiconti, due serie di manifestazioni culturali condotte d'intesa con l'Accademia Pontaniana che hanno incontrato un notevole successo di pubblico qualificato. Si tratta delle Conferenze del ciclo dei "Lunedì delle Accademie Napoletane" e del ciclo delle "Conferenze pubbliche organizzate dall'Accademia di Scienze Morali e Politiche con l'Accademia Pontaniana" in concomitanza con alcune sedute mensili della Pontaniana. Ne abbiamo tratto il convincimento della utilità ed attualità delle nostre antiche istituzioni accademiche che si dimostrano capaci di assolvere ad un rinnovato compito di richiamo all'importanza della comunicazione.

Nell'ambito delle attività congiunte dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche e dell'Accademia Pontaniana, con introduzione di Fulvio Tessitore e Marta Herling è stato pubblicato il volumetto "BIBLIOGRAFIA ACCADEMICA di Benedetto Croce" a cura di Maria della Volpe a testimonianza di quanto copiosa fu la presenza del Croce nella vita delle due Accademie che gli erano particolarmente care.

Il Consiglio Generale della Società ed il Consiglio dell'Accademia Pontaniana, hanno promosso per il 2015 un nuovo ciclo di attività congiunte che avranno luogo in concomitanza con alcune delle sedute mensili della Pontaniana e coinvolgeranno entrambe le Istituzioni. Il programma prevede le seguenti conferenze brevi:

26 febbraio 2015, ore 16,30 prof. Giampaolo D'Andrea già professore di Storia Contemporanea nell'Università della Basilicata, CapoGabinetto Ministro per i Beni Culturali e Ambientali ed il Turismo, "I beni culturali tra tutela e valorizzazione. La nuova struttura organizzativa del MIBACT";

26 marzo 2015 ore 16,30 prof. Salvatore Capozziello, professore di Fisica nell'Università di Napoli "Federico II" Presidente della Società Italiana della Gravitazione SIGRAV "Nascita e sviluppo della Relatività Generale";

30 aprile 2015 ore 16,30 prof. Massimo Morbidelli docente all'Institute for Chemical and Bioengineering, ETH Zurich "Dispersioni colloidali ed il fascino dei sistemi affollati";

28 maggio, prof. Giuseppe Veltri, professore di studi ebraici alla Martin Luther Universitat, Halle an der Saale (Germania) "Principi di Filosofia Ebraica";

Inoltre in occasione del bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis (1817-2017) avranno luogo presso la nostra sede nel corso dei tre anni 2015, 2016 e 2017 le Manifestazioni De Sanctis, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e dell'Accademia dei Lincei. La prima conferen-

za avrà luogo, lunedì 13 aprile ore 9,30 prof. Giuseppe Galasso, “De Sanctis: l’idea dell’Italia”

La seconda avrà luogo mercoledì 13 maggio ore 9,30 prof. Andrea Battistoni.

La terza, nel mese di settembre sarà tenuto prof. Amedeo Quondam.

E’ stato pubblicato a cura del consocio prof. Vincenzo Trombetta l’Indice delle Pubblicazioni dell’Accademia di Archeologia Lettere e Belle arti in Napoli 1757-2011 con una premessa del Presidente dell’Accademia prof. Antonio V. Nazzaro, colmando una lacuna avvertita da tempo dalla Società Nazionale. L’indice registra scrupolosamente relazioni e note scientifiche oltre che notizie di attività apparse nella pubblicazione ufficiale che nel corso di più di due secoli e mezzo ha cambiato titolo (Memorie, Atti, Rendiconti).

Si sono intensificati i rapporti della Società Nazionale e della Pontaniana con molte delle altre Accademie Nazionali, specie con quelle consociate nell’Unione Accademica Nazionale, con sede a Roma nella villa Farnesina presso l’Accademia dei Lincei. Presidente dell’UAN è il professor Fulvio Tessitore, Vice Presidente il sottoscritto.

Nella collana “Profili e ricordi” è apparsa con il numero XXXVIII la commemorazione del compianto socio Giovanni Pugliese Caratelli a cura della prof.ssa Marisa Tortorelli. Il ricordo del compianto consocio Riccardo Sersale che è stato redatto dal socio Carmine Colella con il numero XXXIX.

Per ovviare alle difficoltà economiche in cui versano entrambe le nostre Istituzioni si è stabilito in Consiglio Generale di procedere alla pubblicazione in formato elettronico degli Atti delle quattro Accademie consociate, con ridotta tiratura cartacea, rispondente solo alle esigenze di cambi con le principali Accademie mondiali. E’ così possibile la consultazione gratuita direttamente dal sito della Società, che si raggiunge facilmente cliccando su Google “Accademie napoletane”.

Passando alla situazione finanziaria devo ricordare che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha confermato l’inserimen-

to della Società nella tabella triennale degli Enti tutelati, con un contributo ridotto ridotto del 20% rispetto a quanto previsto dal decreto costitutivo della tabella. Nel corso del 2014 è pervenuto un finanziamento straordinario da parte dell'Università Federico II, di cui siamo grati al Rettore Massimo Marrelli ed un contributo del COINOR per le nostre pubblicazioni, per cui ringraziamo il prof. Luciano Mayol ed il dottor Alessandro Buttà. Fortunatamente è stato incrementato rispetto agli anni precedenti il finanziamento ordinario per il 2015 dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Di questo siamo grati al Rettore Gaetano Manfredi. Altrettanto grati per la collaborazione del SAM (Servizio Audiovisivi Multimediali) del CSI (Centro Servizi Informativi) della Federico II diretto dal prof. Guglielmo Tamburrini. Richieste di finanziamento sono state recentemente inoltrate anche ai Rettori delle altre Università Campane. La Regione Campania nel corso del 2014 ha concesso un contributo ordinario per la Biblioteca ed un contributo di sostegno delle pubblicazioni grazie alla presenza della Società tra gli Enti Culturali Regionali inseriti negli elenchi speciali. Sono poi pervenuti un finanziamento dell'Istituto Banco di Napoli Fondazione ed uno del Banco di Napoli SpA per le pubblicazioni nostre e dell'Accademia Pontaniana. La Pontaniana ha anche siglato un accordo di partnership strategica con il Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale "Raffaele D'Ambrosio" LUPT dell'Università di Napoli che in particolare provvederà al sostegno delle manifestazioni Desanctisiane che coinvolgono entrambe le Istituzioni. E' in corso di definizione una convenzione dell'Accademia Pontaniana con il Distretto dei Beni Culturali coordinato dal prof Angelo Chianese, ai fini di sviluppare congiuntamente attività culturali, anche con la Società.

Nel settore dei premi mi è gradito poi poter informare che è stato assegnato ex aequo alle dottoresse Marisa Agnese e Mariailaria Verderame dall'Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche il premio Lisa De Conciliis 2014 di 3.000 euro nel settore della Biologia Molecolare, il Premio Carlo Miranda 2014 per l'Analisi Matematica di 1.500 euro è stato assegnato al dottor Guido De Philippis di Firenze, attualmente docente nell'Università di Zurigo ed il premio Carlo Ciliberto 2014 per l'Analisi Matematica

è stato attribuito al dottor Paolo Baroni di Parma, attualmente docente presso l'università di Helsinki.

In conclusione, certamente quest'anno la nostra Società ha superato le difficoltà finanziarie dell'anno precedente di cui ho riferito e prezioso è stato il contributo del Presidente Generale Guido Trombetti, che ringrazio vivamente per tutto quanto egli ha fatto per la nostra gloriosa Istituzione nel triennio di sua presidenza. Un saluto di benvenuto all'amico e consocio Fulvio Tessitore, che ritorna alla guida della Società, alla quale darà l'apporto della sua autorevolezza. A tutti i Consoci ed ai presenti indirizzo un cordiale augurio di buon lavoro anche in questo 2015 da poco iniziato.

Napoli, 30 gennaio 2015

RELAZIONE DELL' ACCADEMIA
DI SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE,
PROF. ANTONIO GIUDITTA,
PER L'ANNO ACCADEMICO 2014

Signor Presidente
Signore e Signori

come negli anni passati l'attività 2014 dell'Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche ha in gran parte riguardato le note dei soci e le conversazioni che precedono le nostre riunioni mensili. Delle conversazioni vi leggo i titoli seguendo l'ordine alfabetico degli autori.

G. Barone	'Nuove informazioni dalle missioni spaziali sulle basi chimiche delle origini della vita'
A. Coniglio	'Correlazione, connettività e complessità: dalle scienze fisiche alle scienze sociali'
P. Fergola	'Alcune applicazioni della matematica alla musica'
A. Giuditta	'Le capacità telecinetiche dell'uomo'
A. Giuditta	'La sede delle memorie'
L. Merola	'Le grandi infrastrutture di calcolo e reti scientifiche per la Fisica e non solo'.

Si tratta di argomenti in buona parte di pertinenza della scienza di base ma non sono mancate puntualizzazioni sulla rilevanza applicativa degli acceleratori di particelle, sulle analogie tra le reti complesse della fisica statistica e quelle studiate in campo sociale e biologico, e sulle applicazioni di concetti matematici

alle espressioni musicali. Più strettamente legata alla biologia è stata la presentazione dei nuovi dati chimici sull'origine della vita forniti dalle missioni spaziali. Infine, di interesse neurobiologico e più generalmente culturale sono state le discussioni sulla sede delle memorie a lungo termine di cui si è ipotizzata una localizzazione a livello quantico e d'altra parte sul controverso problema delle capacità telecinetiche dell'uomo.

Le note presentate nel 2014 sono state particolarmente numerose. Ne ricordo titoli e autori nell'ordine alfabetico dei soci che le hanno presentate.

G. Barone 'Le Conferenze delle Nazioni Unite e il 5° Rapporto dell'IPCC sulle Variazioni Climatiche' di G. Barone.
L. Carbone 'Il fondo Maria Del Re e insegnamento della geometria nell'Università di Napoli negli anni venti e trenta del novecento' di L. Carbone et al.

F. De Giovanni 'On the Maier-Schmidt problem for nilpotent-by-finite groups' di M.R. Celentani e A. Leone.

F. De Giovanni 'A remark on the dual of the Steenrod algebra' di L. A. Lomonaco.

F. De Giovanni 'Alcune considerazioni aritmetiche sull'ordine dei gruppi semplici di Suzuki' di A. D'Aniello.

A. Giuditta 'The human telekinetic capacities' di A. Giuditta.

M. Libonati 'Ricordi di un biochimico di via Mezzocannone' di M. Libonati.

L. Mazzarella 'Spigolando tra vecchie carte e dispute accademiche: il racconto di una vicenda ancora attuale' di L. Mazzarella.

L. Merola 'Polymer models of the organization of chromosomes in the nucleus of cells' di A. Chiariello et al.

G. Romano 'Beyond Feinman's troubles in electromagnetics' di G. Romano.

G. Romano 'On time and length in special relativity' di G. Romano.

G. Romano 'On natural derivatives and the curvature formula in fiber bundles' di G. Romano.

M. Rossi 'Il ruolo dell'anidride carbonica negli equilibri

ecologici ed economici del pianeta terra' di M. Rossi.
 C. Sbordone 'Chain rule for planar bi-Sobolev maps' di L. D'Onofrio et al.
 C. Sbordone 'Well-posed Stampacchia type quasi-variational inequalities' di N.A. D'Auria.
 C. Sbordone 'A note on the asymptotic behaviour of large solutions and their gradient in a ball' di E. Giarrusso.
 C. Sbordone 'A priori estimate for a class of hyperbolic equations with double characteristics' di A. Barbagallo e V. Esposito.
 C. Sbordone 'Higher integrability from general reverse Hölder inequalities' di M. R. Formica et al.
 C. Sbordone 'A unified approach to exact embedding of Muckenhoupt and Gering classes' di A. Popoli e C. Sbordone.
 C. Sbordone 'On the fractal structure of the universal Steenrod algebra' di A. Ciampella.
 C. Sbordone 'Convex symmetrization for anisotropic elliptic equations with a lower order term' di G. Piscitelli.
 S. Solimeno 'Superluminal behavior in wave propagation: a famous case study in the microwave region' di S. Solimeno et al.

La metà delle note è di carattere matematico (8 di Sbordone e 3 di De Giovanni), 4 appartengono a discipline fisiche (3 di Giovanni Romano e 1 di Solimeno), 3 sono di carattere storico (presentate rispettivamente da Carbone, Libonati e Mazzarella), 2 di ambito biologico (presentate rispettivamente da Giuditta e Merola), e 2 sulle attuali variazioni climatiche (presentate da Barone e da Rossi).

Nel 2014 sono stati assegnati tre premi. Il premio Lisa De Conciliis di 3000 euro per ricerche di Biologia Molecolare ha visto la partecipazione di 8 candidati e l'assegnazione del premio *ex equo* alle Dott.sse Marisa Agnese e Mariailaria Verderame. Al premio Miranda di 1500 euro per le Scienze Matematiche hanno partecipato 7 candidati ed è risultato vincitore il prof. De Filippis. Il premio Ciliberto di 1500 euro per ricerche di analisi matematica è stato istituito verso la fine dello scorso anno dai figli

Ciro e Gennaro Ciliberto nel decimo anniversario della morte del loro padre, Carlo Ciliberto rettore dell'Università Federico II e socio dell'Accademia. Tra le tre domande il premio è stato attribuito al Dott. Paolo Baroni.

Nel 2014 la composizione dell'Accademia si è parzialmente modificata. Nella sezione di Scienze Matematiche il socio ordinario residente Talenti è passato alla categoria dei soci corrispondenti mentre il socio corrispondente Cosenza è diventato socio ordinario residente. Inoltre il prof. Gaetano Manfredi, attuale rettore della Federico II, è stato nominato socio corrispondente. È anche da ricordare che nella seduta di dicembre il socio Marucci è stato nominato all'unanimità vice-presidente dell'Accademia per il triennio 2015-17. Devo anche purtroppo ricordare che nell'estate 2014 sono scomparsi i soci Mario De Vincentiis e Alessandro Ballio e che nel 2014 sono stati commemorati i soci Riccardo Sersale da Carmine Colella ed Ernesto Fattorusso da Luciano Mayol.

Elenco ora altri aspetti della nostra vita accademica.

Il libro 'Alfonso Maria Liquori. Il risveglio scientifico negli anni '60 a Napoli' di Mazzarella, Barone e Greco è stato selezionato per la finale del Premio 2014 dell'Associazione Italiana del libro per la divulgazione scientifica.

Il congresso nazionale della Società di Spettroscopia di Scattering Neutronico si è tenuto nei locali dell'Accademia con il patrocinio dell'Accademia.

Per iniziativa dell'attuale presidente dell'Accademia il 18 marzo c'è stato un convegno a ricordo del 70° anniversario dell'ultima eruzione del Vesuvio e del centenario della morte del geologo Mercalli.

Su invito dell'Accademia dei Lincei il 28 marzo si è tenuta la Giornata Mondiale dell'Acqua che ha illustrato ad un ampio pubblico i complessi problemi connessi a questa indispensabile risorsa.

La data delle nostre riunioni mensili, e quindi delle conversazioni che le precedono, è stata spostata al terzo venerdì del mese per evitare sovrapposizioni con le riunioni dell'Accademia dei Lincei di cui alcuni soci fanno parte.

Le istruzioni per gli autori delle note dei Rendiconti dell'Accademia sono state aggiornate e semplificate.

Il rettore della Federico II, prof. Gaetano Manfredi, ha deciso l'assegnazione *una tantum* di 10,000 euro per il premio Miranda.

Il segretario Giuditta ha dato notizia che le mutazioni nel DNA riscontrate nel cervello di pazienti psichiatriche non sono casuali come ipotizzato dall'ipotesi neoDarwiniana ma riguardano determinate vie metaboliche. Di conseguenza l'evoluzione del cervello potrebbe aver seguito un meccanismo Lamarckiano.

In un'altra occasione il segretario ha inoltre accennato al 'Global Consciousness Project' al quale partecipano una sessantina di stazioni distribuite su tutta la terra. Esse registrano gli effetti di avvenimenti di portata mondiale su generatori di numeri a caso. Variazioni concordanti sono state ottenute in diverse occasioni, in particolare in occasione del crollo delle due torri di New York l'undici settembre 2001.

Concludo ricordando che si è ora chiuso il mio 17° anno di segretario dell'Accademia. Il numero è significativo anche se non è chiaro se esso preannunci bene o male. Comunque sia, io lo festeggerò donando alla Società Nazionale alcuni antichi mobili della Fisiologia di Mezzocannone 8, ora trasferita a Monte Sant'Angelo, e un paio di piante con cui ho convissuto per lunghi anni. È inoltre con piacere che metto a disposizione di chi voglia leggerlo un mio piccolo libro di poesie. Se non altro, esso testimonia la possibile coesistenza dell'anima scientifica con quella umanistica.

RELAZIONE DELL'ACCADEMIA
DI SCIENZE MORALI E POLITICHE
LETTA DAL SEGRETARIO
PROF.SSA FRANCA ASSANTE
PER L' A. A. 2014

Signor Presidente Generale
Signor Segretario Generale
Cari Amici della Società
Cari consoci
Signore e Signori

Nel passato anno accademico 2014, nelle consuete otto sedute ordinarie (30 gennaio; 27 febbraio; 27 marzo; 24 aprile; 29 maggio; 19 giugno; 27 novembre e 18 dicembre) l'Accademia di Scienze morali e politiche ha svolto come sempre un'attività scientifica e culturale intensa e stimolante.

Molto apprezzata è stata la sua partecipazione al *Maggio dei monumenti* con l'allestimento di una mostra 'crociana', affiancando le Istituzioni consorelle (Istituto Croce, Biblioteca Nazionale, Istituto di Studi filosofici e Società napoletana di Storia patria) che, con altrettante mostre, si sono ispirate alla fortunata opera di Croce, *Storie e leggende napoletane*. Del filosofo, l'Accademia ha privilegiato i suoi legami con l'istituzione. Vale a dire ha dedicato la sua mostra all'esposizione di una selezione di *Memorie* presentate e successivamente pubblicate negli *Atti* della Pontaniana (ben 62 dal 1898), della quale fu Presidente per due tornate (1917-1919 e 1923-25) e negli *Atti* di quest'Accademia (oltre 40 dai primi anni 20) e della quale tenne la Presidenza nell'a.a. 1927. La prima sezione della mostra è stata introdotta dal prof. Tessitore, la seconda dal prof. Domenico Conte.

In prospettiva, l'Accademia si augura di poter pubblicare un *Indice* analitico di tutte le *Memorie* crociate e affidare la curatela alla dott.ssa Maria Della Volpe, la quale ha già effettuato la raccolta.

Le memorie presentate (dai proff. G. Cantillo, G. Cacciatore, G. Casertano, G. A. Di Marco) sono state cinque, rispettivamente, da giovani dottori di ricerca (dott. ri Luigi Azzariti Fumaroli, Anna di Somma e Teresa Caporale) e studiosi di più matura esperienza (proff. L. Palumbo e L. Pepe) aventi ad oggetto tematiche quasi tutte di natura filosofica, sempre di alto profilo, interessanti e innovative, su aspetti poco noti o non frequentati: da Platone a Heidegger passando per Leibniz e Feuerbach, i cui titoli sono riportati in allegato.

Tralascio le *Conferenze pubbliche*, di cui ha già parlato il Segretario generale.

Anche quest'anno l'Accademia è stata dolorosamente toccata dalla scomparsa di quattro valenti Soci di antica data e cioè i proff. Augusto Graziani, Claudio Cesa, Antonio Guarino e Raffaele Rascio. Essi sono stati ricordati all'interno della classe in attesa della commemorazione ufficiale e della pubblicazione dei testi nella Collana "Profili e ricordi".

L'Accademia, inoltre, ha tenuto tre sedute private (27 febbraio, 27 novembre e 18 dicembre 2014) dedicate alla presentazione di proposte di nomina di nuovi Soci, all'illustrazione dei loro profili scientifici e alla successiva votazione. Alla luce dei risultati sono stati nominati i proff. Valerio Petrarca (Università di Napoli Federico II) a Socio corrispondente nella classe di Scienze politiche; e Maurizio Cambi (Università di Salerno), a Socio ordinario non residente nella classe di Scienze politiche.

Infine, in seguito alla dichiarata indisponibilità del prof. Pasquale Villani a mantenere la carica di Presidente, dal 1° gennaio 2015 essa sarà assunta dal Vice-presidente, prof. Tessitore, come da Statuto. Per la copertura della carica di Vice-presidente, l'Accademia ha votato all'unanimità il socio prof. Domenico Conte. A entrambi auguriamo buon lavoro.

Concludo, segnalando che il Consiglio risulta così composto: Prof. F. Tessitore, Presidente; D. Conte, Vice-presidente; F. Assante, Segretario ed E. Massimilla, Tesoriere.

Vi ringrazio per l'attenzione.

Allegato 1. Memorie presentate nell'a.a. 2014

27 febbraio:

Dott. Luigi Azzariti Fumaroli, Das Boesartige. *Il problema del male in Heidegger* (Prof. G. Cantillo);

27 aprile:

Dott.ssa Anna Di Somma, *Saggio sulla Lichtungsgeschichte in M. Heidegger* (Prof. G. Cacciatore);

29 maggio:

Proff. Lidia Palumbo e Lucio Pepe, *Le donne, le parole, le cose. Filosofia, femminilità e finzione nel mondo antico* (Prof. G. Casertano);

19 giugno:

Dott.ssa Teresa Caporale, *Natura e storia in Ludewig Feuerbach* (Prof. G. A. Di Marco);

Dott.ssa Livia Sannino, “*Questa sera c'è un concerto*”. *L'incontro Deleuze-Leibniz* (Prof. G. A. Di Marco);

27 novembre:

Proff. Lidia Palumbo e Lucio Pepe, *Le parole, i dipinti e il mondo in un frammento empedocleo e in un passo platonico* (Prof. G. Casertano).

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELL'ACCADEMIA
DI ARCHEOLOGIA, LETTERE E BELLE ARTI
LETTA DAL SEGRETARIO
PROF. GIOVANNI POLARA

Nel 2014 l'Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti ha tenuto le previste otto sedute ordinarie nei giorni 15 gennaio, 5 febbraio, 12 marzo, 2 aprile, 7 maggio, 4 giugno, 5 novembre e 10 dicembre, la seduta di febbraio 2014 è stata presieduta dal vicepresidente, il socio Marcello Rotili, tutte le altre dal Presidente, il socio Antonio Vincenzo Nazzaro. Nelle varie tornate molti giovani studiosi hanno seguito i lavori accademici, peraltro sempre pubblici secondo le disposizioni del Regolamento e la consolidata tradizione che assicura a ogni seduta un apprezzabile numero di presenti.

La scomparsa del socio David Bryn Whitehouse nel febbraio e quella del socio Emilio Gabba nell'agosto del 2013 avevano privato l'Accademia di due illustri componenti, che sono stati doverosamente ricordati in molte occasioni in iniziative in varie parti d'Italia e d'Europa, e che l'Accademia ha commemorato con interventi che hanno illustrato la loro prestigiosa attività scientifica. Nell'adunanza del 15 gennaio l'Accademia ha pertanto approvato, all'unanimità dei presenti, per la copertura dei posti vacanti, il passaggio della socia ordinaria non residente Edda Bresciani dalla sezione di Lettere a quella di Archeologia, e ha deliberato, all'unanimità, che si sottoponesse a votazione, in una successiva seduta, il passaggio del socio corrispondente della sezione di Lettere prof. Fabrizio Conca a socio ordinario non residente, come proposto dal Presidente Nazzaro, e che per il posto di socio corrispondente resosi così disponibile nella sezione di Lettere si votasse la nomina del prof. Antonio De Prisco, ordinario di Letteratura latina medievale all'Università

di Verona, secondo la proposta avanzata dal Segretario. Per la sezione di Belle Arti la socia Garzya ha suggerito la nomina a socia corrispondente della prof. Giuseppina Pugliano, e l'Accademia ha deliberato all'unanimità di sottoporre le proposte alla votazione. Tutte e tre queste candidature sono state quindi approvate, con ampia maggioranza dei voti, nella tornata del 7 maggio 2014.

Nell'adunanza del mese di novembre l'Accademia ha ricordato, con un sentito intervento del Presidente Nazzaro allegato al verbale della seduta, il socio ordinario Alberto Varvaro, scomparso all'età di ottant'anni il 22 ottobre 2014. Decano, insieme con il socio Boris Ulianich, della sezione di Lettere e dell'intera Accademia, della quale i due illustri studiosi sono entrati a far parte il 7 gennaio 1970, Alberto Varvaro, Accademico dei Lincei e della Crusca, ha contribuito fattivamente per ben quarantaquattro anni a tenere alto il prestigio dell'Accademia con la sua fama internazionale e con le sue iniziative culturali. I soci hanno fatto proprio l'auspicio che, in collaborazione con l'Ateneo Fridericiano e l'Accademia Pontaniana, si organizzi a Napoli nel 2015 una celebrazione dell'illustre maestro, e che nei prossimi mesi sia presentata la monumentale impresa del *Vocabolario storico-etimologico del Siciliano*, da lui portata a compimento con pieno successo. Nel mese di gennaio era anche scomparso il socio Gian Marco Jacobitti, corrispondente della sezione di Belle Arti e già Soprintendente per i Beni culturali di Caserta e Benevento.

Nella tornata del mese di febbraio il Vicepresidente Rotili ha proceduto alla tradizionale consegna ai nuovi soci nominati nel corso dell'anno 2013 dei diplomi accademici stilati dal Presidente Nazzaro secondo il consueto formulario accademico. In quella del 5 novembre 2014 si è proceduto, secondo le consuete procedure, al rinnovo del Consiglio dell'Accademia per il triennio 2015-2017, che risulta così composto: Marcello Rotili, Presidente; Giovanni Polara, Vicepresidente; Gennaro Luongo, Segretario; Ugo Criscuolo, Tesoriere.

Nel corso dell'anno 2014 ha visto la luce presso l'editore Giannini ed è stato reso disponibile, a stampa e in formato elettronico, il LXXVI volume dei *Rendiconti* dell'Accademia,

che presenta le attività svolte negli anni 2012 e 2013, con la relazione del Vicepresidente Marcello Rotili, ora Presidente, sull'anno 2011, durante il quale egli ricopriva la carica di Segretario, e quella del suo successore sul 2012, insieme con i Processi verbali delle tornate dall'11 gennaio 2012 al 5 giugno 2013 e con Note scientifiche e Presentazioni di libri relative agli anni dal 2011 al 2013. Sempre nel 2014 è stato pubblicato e presentato all'Accademia dal Presidente Nazzaro nella tornata di dicembre l'*Indice Generale delle Pubblicazioni dell'Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti (1757-2011)*, opera del socio Vincenzo Trombetta; il repertorio registra scrupolosamente memorie, note scientifiche, notizie di attività ed estratti di processi verbali apparsi negli Organi accademici ufficiali.

Nelle otto tornate sono stati letti, da parte dei soci dell'Accademia Chiara Garzya, Giovanni Polara, Giuseppe Camodeca, Roberto Palla e Mario Pagano e di relatori presentati dai soci Pasquale Sabbatino, Carlo Knight, Ugo Criscuolo e Leonardo Di Mauro, complessivamente dieci lavori scientifici: nella tornata di gennaio Chiara Garzya, *Su due Caravaggio di collezione borbonica: Nostro Signore che disputa con i dottori, e Orfeo* e Sara Laudiero, *Il pianto della Beatissima Vergine (1618 e 1630) di Claudio Decio* (presentato dal socio Pasquale Sabbatino); in quella di febbraio Giovanni Polara, *Napoli nella guerra gotica: un episodio del passaggio dalla tarda antichità al medioevo nelle fonti letterarie greche e latine*; in quella di marzo Giuseppe Camodeca, *La carriera finora ignota di T. Statilius Severus, console ordinario del 171, alla luce di una nuova iscrizione da Cales*; in quella di aprile Vasco Fronzoni, *Recenti scoperte archeologiche sottomarine a Capri* (presentato dal socio Carlo Knight) e Maurizio Simeone – Paola Masucci, *Nuove indagini sulle strutture archeologiche sottomarine del Parco sommerso di Gaiola a Posillipo* (anche questo presentato dal socio Carlo Knight); in quella di giugno Roberto Palla, *La conoscenza del greco nell'Occidente cristiano*; in quella di novembre Assunta Iovine, *Gli anapesti della parodo de Le rane di Aristofane* (presentato dal socio Ugo Criscuolo); in quella di dicembre Mario Pagano, *Un rilievo del VI sec. d. C. a Forio d'Ischia* e Ciro Birra, *Lorenzo Pomarelli. Un architetto del*

XVI secolo tra Siena e Napoli (presentato dal socio Leonardo Di Mauro). Alla lettura ha fatto sempre seguito una discussione in cui sono intervenuti vari soci presenti per porre domande ai relatori o per suggerire collegamenti e approfondimenti.

Sono stati anche presentati dai soci dieci volumi, poi consegnati al Presidente perché siano conservati nella Biblioteca della Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli: presentatori dei volumi, oltre il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, sono stati i soci Leonardo Di Mauro, Vincenzo Trombetta e Mario Pagano. Nella tornata di gennaio il socio Giovanni Polara ha presentato E. Dovero, *Medicina Legum. Credo di Calcedonia e legislazione d'urgenza*, III, Bari 2013; in quella di febbraio il socio Marcello Rotili ha presentato C. Ebanista (a cura di), *Cumignano e Gallo: alle origini del comune di Comizzano*, Cimitile 2012; in quella di marzo il socio Leonardo Di Mauro ha presentato P. Modesti, *Le delizie ritrovate. Poggioreale e la villa del rinascimento nella Napoli aragonese*, Firenze 2014; in quella di maggio il socio Antonio V. Nazzaro ha presentato V. Trombetta, *Il Rinascimento meridionale nell'editoria napoletana dell'Ottocento* (Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento Meridionale xiv), Pisa-Roma 2014 e il socio V. Trombetta ha presentato A. Giachery, *Jacopo Morelli e la repubblica delle lettere attraverso la sua corrispondenza*, Venezia 2012 e L. De Franceschi, *Pubblicare, divulgare, leggere nell'Ottocento italiano*, Roma 2013; in quella di giugno il socio Antonio V. Nazzaro ha presentato *Studi Desanctisiani*. Rivista Internazionale di letteratura, politica, società, 1, 2013 diretta da T. Iermano e P. Sabbatino; in quella di novembre il socio Marcello Rotili ha presentato A. Marandino (a cura di), *Sant'Angelo dei Lombardi, Civitas memoranda. I. Dalle origini al Viceregno spagnolo*, Grottaminarda 2014; in quella di dicembre il socio Mario Pagano ha presentato F. Boldrighini, *La casa di Properzio ad Assisi*. Aristocrazie municipali e cultura urbana tra la fine della Repubblica e l'inizio dell'età imperiale, Soprintendenza per i Beni archeologici dell'Umbria, Torre del Greco 2014 e il socio Giovanni Polara ha presentato *Risvolti*. Rassegna aperiodica di linguaggi in movimento, n. 20 - anno XVII 2014 n.s. (a cura di G. Moio, P. Della Ragione e U. Piscopo), dedicato alla memoria

di Luciano Caruso per i 70 anni dalla nascita.

È stato infine concesso, nel corso dell'anno, il patrocinio scientifico dell'Accademia a convegni e altre occasioni culturali che spesso hanno anche avuto luogo nei locali dell'Accademia stessa, in modo da mettere l'istituzione e le sue potenzialità a disposizione del maggior numero possibile di fruitori e da accrescere la sua notorietà nell'ambito del Comune e della Regione. L'Accademia ha anche patrocinato iniziative di eccellenza presso istituti di scuola secondaria di secondo grado, a conferma dell'interesse per la formazione culturale dei giovani che condivide con altre Accademie della Società Nazionale e con l'Accademia Pontaniana. Con queste l'Accademia ha altresì collaborato partecipando ai periodici cicli di conferenze e alle altre iniziative pubbliche assunte nel corso dell'anno.

RELAZIONE DELL'ACCADEMIA
DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELLA SOCIETÀ
NAZIONALE DI SCIENZE, LETIERE E ARTI IN NAPOLI
LETTA DAL SEGRETARIO
PROF. LUDOVICO COPPOLA
PER L'A.A. 2014

Signor Presidente Generale
Colleghi Accademici
Colleghi
Signore e Signori

con la Presidenza del Prof. Goffredo Sciaudone, anche nel corso dell'anno 2014, l'Accademia di Scienze Mediche e Chirurgiche ha *doverosamente* dedicato il suo impegno e le sue capacità alla crescita della conoscenza, sia stimolando la ricerca scientifica, che promuovendo la presentazione e la discussione dei suoi risultati.

Nel corso delle sedute ordinarie pubbliche – tenutesi nei giorni 28 febbraio, 28 marzo, 30 maggio, 27 giugno, 31 ottobre, 28 novembre – sono state presentate complessivamente 15 note scientifiche. Hanno costituito l'oggetto di tali note: temi di neurofisiologia età-correlata; rapporti su problemi psichiatrici emergenti; resoconti storici sull' arte medica; messe a fuoco di temi oggi crescenti di bioetica e di medicina legale, oltre, **ovviamente**, alla discussione di problemi di chirurgia e medicina clinica, sia ad alta incidenza che molto rari.

Com'è consuetudine, nella programmazione delle sedute dell'Accademia, si è scelto di coinvolgere Maestri riconosciuti

ma anche giovani studiosi dei vari settori, per la presentazione e la discussione dei risultati più rilevanti della loro esperienza scientifica.

I titoli delle relazioni, i nomi degli autori e dei rispettivi soci presentatori sono di seguito elencati: (ma... non li leggerò ora).

Il volume 167° dei “Rendiconti ed Atti dell’Accademia di Scienze Mediche e Chirurgiche”, relativo all’anno accademico 2014, è stato stampato ed è in distribuzione tra i Soci dell’Accademia .

Per l’anno 2015, il Consiglio Direttivo dell’Accademia di Scienze Mediche e Chirurgiche sarà così costituito:

Presidente: Prof. Ernesto Catena, Tesoriere: Prof. Umberto Parmeggiani, Segretario: Prof. Ludovico Coppola.

All’inizio di un nuovo anno, il mio auspicio é che ciascun socio della Classe di Scienze Mediche e Chirurgiche riaccenda il suo entusiasmo per l’impegno accademico.

A nome di tutto il Consiglio Direttivo ringrazio per l’attenzione e rivolgo, a tutti i presenti, un augurio sincero per un positivo 2015. Grazie

ACCADEMIA DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE
VOLUME CLXVII (2014)

28.02.2014

Trattamento della Ludopatia. Antonio D’Ambrosio (Docente Scuola Specializzazione Psichiatria SUN) Presentato dal S.O.R. Prof. Ludovico Coppola

Un insolito caso di soprasslivellamento del tratto “st” in pronto soccorso. Raucci R, Izzo A., Solaro E., Cristiano G., Luiso V, Andini R., Lucivero G., Giunta R, Presentati dal SN.C.. Prof. Riccardo Giunta

28.03.2014

La Leucemia Linfatica Cronica: cos’è cambiato nella terapia? Salvatore Guastafierro, Maria Giovanna Ferrara, Antonello

Sica, Giacomo Lucivero Presentati dal S.O.R. Prof. Giacomo Lucivero

Utilità ed efficacia della well being therapy in soggetti con disturbi d'ansia. Antonio D'Ambrosio, Noemi Cimminiello Presentati dal S.O.R. Prof. Ludovico Coppola

I nuovi antidiabetici orali: un aumento di spesa o un vantaggio per i pazienti diabetici? Prof. Roberto Torella (Socio Ordinario Residente)

30.05.2014

Diagnosi "accidentale" in un caso di pre-lipotimia / lieve anemia in un soggetto anziano già operato per adenocarcinoma del colon destro. Ludovico Coppola, Matteo Losco, Luigi Pasqualetto, Antonino Coppola, Pietro Gnarra, Luigia Mastrolorenzo, Teresa Cerciello Presentati dal S.O.R. Prof. Ludovico Coppola

Lettura critica delle linee guida su sepsi severa e shock settico. Onorato P., Guerra MV., Natale G., Iorio V., Venafro M., D'Alessio A., Giunta R., Lucivero G. Presentati dal S.N.C. Prof. Riccardo Giunta e dal S.O.R. Giacomo Lucivero

La chirurgia della tiroide: storia e prospettive Prof. Umberto Parmeggiani (Socio Ordinario Residente)

27.06.2014

I tumori stromali gastro-intestinali Andrea Fiore, Maria Carmela Corbosiero Presentati dal S.O.R. Prof. Umberto Parmeggiani

Interferenze dei distrattori sull'attenzione selettiva Sergio Chieffi Presentato dal S.O.R. Prof. Bruno De Luca

31.10.2014

Su un raro caso di associazione di carcinoma tiroideo e carcinoma paratiroideo. Massimo De Falco, Giuseppe

Santangelo, Santolo Del Giudice Presentati dal S.O.R. Prof. Umberto Parmeggiani

Evoluzione della chirurgia oncologica addominale nel paziente anziano. Natale Di Martino, Luigi Monaco Presentati dal S.O.R. Prof Ludovico Coppola

28.11.2014

Aspetti di bioetica nella medicina che cambia. Rosetta Rossi Presentata dal S.O.R. Prof. Goffredo Sciaudone

Sindrome ostruttiva defecatoria. Consensus statement AIGO/SICCR. Guido Sciaudone Presentato dal S.O.R. Prof Ernesto Catena

Attualità e prospettive della responsabilità professionale medica: spunti di riflessione medico-legali alla luce dei recenti episodi che hanno interessato le forze dell'ordine. Giuseppe Cenname Presentato dal S.O.R. Prof. Goffredo Sciaudone

FRANCESCO SANTONI

Rimedi risarcitori e tecniche sanzionatorie nei recenti interventi legislativi e giurisprudenziali a tutela del posto di lavoro

1. *Tipologia delle tecniche di tutela.* Il tema delle tecniche di tutela del posto di lavoro, già oggetto nel passato di studi approfonditi, appare oggetto di rinnovata attenzione, anche in ragione dell'evoluzione dell'ordinamento e dei rimedi apprestati dalla giurisprudenza.

Tali rimedi si presentano diversificati, ma pur sempre accomunati dall'intento di garantire l'effettiva soddisfazione dei diritti e degli interessi lesi. In molti casi, infatti, si tratta di far conseguire al soggetto adempiente il bene giuridico del quale il comportamento inadempiente dell'altro contraente lo ha privato: con la conseguenza che il problema può collegarsi talora a quello, tipicamente processuale, dell'esecuzione forzata di una sentenza condanna emessa dal giudice .

La dottrina che ne ha prospettato una generale classificazione ha evidenziato la distinzione tra rimedi restitutori e rimedi risarcitori, precisando che “restituire” significa ristabilire le condizioni di fatto e di diritto che caratterizzavano la situazione del soggetto leso prima della violazione (come avviene quando si reintegra nel possesso il proprietario, o si eliminano dalla circolazione immagini lesive della onorabilità di qualcuno), a prescindere dal pregiudizio che si sia eventualmente prodotto, mentre risarcire significa «reagire massimamente contro il danno prodotto nella sfera patrimoniale del soggetto, assicurando ad esso una forma di compensazione» sotto il profilo quantitativo, nel caso del risarcimento per equivalente, o addirittura qualitativo, nel caso del risarcimento in forma specifica.

La nozione di danno consiste in prevalenza nella mera alterazione di una situazione giuridica e non tanto in un pregiudizio patrimonialmente valutabile, poichè l'obiettivo della tutela giurisdizionale è quello di ristabilire per lo più le condizioni anteriori alla commissione del fatto illecito, laddove il risarcimento consiste, di norma, nell'offrire al soggetto danneggiato una soddisfazione per equivalente attraverso la compensazione pecuniaria del pregiudizio economico patito.

Non per caso, la dottrina ha sottolineato i criteri differenziali tra i due rimedi e sulle loro differenti finalità soddisfattive, anche se si ammette la possibilità di un risarcimento in forma specifica, consistente nel ripristino della situazione materiale antecedente al fatto illecito, qualora la riparazione sia possibile, ma con salvezza del limite della eccessiva onerosità (v. art. 2058 c. c.).

La questione è particolarmente rilevante in relazione alla risarcibilità dei danni alla persona nel rapporto di lavoro, al centro di un ampio dibattito, in virtù della diffusione di un più marcato bisogno di tutela genericamente definito ripristinatorio che connota le numerose situazioni soggettive dei lavoratori. Per tale motivo, la dottrina ha posto giustamente in evidenza l'equazione tra danno e beni ed interessi specifici giuridicamente tutelati prospettando una nozione più ampia di danno, inteso in senso materiale ed oggettivo, da contrapporsi a tutto ciò che è invece apprezzabile nei soli termini soggettivi e psicologici, di sensazioni afflittive conseguenti al pregiudizio subito, fermo restando l'altro e distinto problema della sua valutazione patrimoniale.

Tale più ampia visione tende, quindi, ad allargare la tutela del risarcimento anche alla protezione di beni e interessi non aventi carattere strettamente patrimoniale.

2. Nullità dell'atto e contratti di lavoro. In generale, la tutela dei diritti dei lavoratori col passare del tempo si è arricchita di nuove componenti, anche in virtù della rilettura in chiave costituzionale delle relative posizioni soggettive sulla cui natura assoluta o relativa non sempre è agevole prendere posizione. Si tratta di diritti a fronte dei quali il legislatore ha sovente indicato lo strumento processuale utilizzabile in caso di violazione, combinando tecniche di invalidazione degli atti di esercizio del potere

datoriale con tecniche di tipo inibitorio ed affiancando talora alla tutela risarcitoria tradizionali provvedimenti di tipo restitutorio .

Infatti in alcuni casi, come nelle discriminazioni, il lavoratore è autorizzato ad esigere il beneficio che con la pratica illecita gli è stato negato, per cui nullità e restituzioni configurano un insieme di strumenti protettivi della libertà e della dignità dei lavoratori contro atti e comportamenti volti a negare tali valori . Così, una volta accertato l'intento discriminatorio, il lavoratore potrà esigere il trattamento economico più favorevole e chiedere la revoca di una misura che abbia inciso sull'organizzazione del lavoro.

Ove alla nullità dell'atto debba poi far seguito l'adempimento di un obbligo di fare, potrà invocarsi pure la tutela risarcitoria qualora si determini un pregiudizio ai beni personali del lavoratore, quali la professionalità e l'immagine professionale, la dignità e la personalità morale, la stessa integrità psicofisica, anche perché questi pregiudizi possono intaccare interessi di natura non patrimoniale ed aggravarsi col trascorrere del tempo.

Del resto, proprio al fine di evitare il verificarsi o l'aggravarsi di pregiudizi irreparabili per la sua sfera personale, il lavoratore può ricorrere a rimedi processuali per la repressione degli atti discriminatori, dove può assumere un certo rilievo il profilo inibitorio della pratica sleale e la conseguente misura restitutoria idonea a rimettere in pristino la situazione giuridica violata. Questo spiega come i modelli processuali volti a reprimere tali atti abbiano avuto come oggetto prevalente la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti, a prescindere dalle pur possibili conseguenze risarcitorie dell'atto ritenuto illecito, pure ammesse dalla legge. Da questo punto di vista, l'ordine di cessazione tende ad evitare che il comportamento illecito, permanendo nel tempo, possa produrre ulteriori conseguenze negative; mentre l'ordine di rimozione tende a ripristinare la situazione originaria, impedendo che vengano rinnovate le pratiche sleali già sanzionate come illecite .

3. Rimedi e tecniche di coercizione indiretta. L'esecuzione indiretta è garantita, invece, in una maniera forte nel procedimento di repressione dei comportamenti antisindacali, regolato

dall'art.28, L.300/70, che punisce con una sanzione penale l'eventuale inottemperanza all'ordine giudiziale a tutela dei diritti di libertà sindacale e di sciopero, che possono investire pure posizioni individuali come nel caso del licenziamento di un sindacalista. Di conseguenza, il datore di lavoro risponde penalmente, ai sensi dell'art.650 c.p., dell'inattuazione del provvedimento emanato dall'autorità giudiziaria, che assume in tal modo un contenuto determinativo della condotta ritenuta antisindacale e costitutivo degli obblighi inibitori e ripristinatori, quali la cessazione del comportamento e la rimozione degli effetti dell'illecito datoriale.

L'art.28 impone, così, all'imprenditore destinatario dell'ordine un'attività di tipo restitutorio avente ad oggetto sia la cessazione del comportamento ritenuto antisindacale, sia la riduzione dei suoi effetti materiali e, per tale motivo, gli obblighi di fare attivi o astensivi richiesti sono necessariamente infungibili. La norma sanzionatoria dell'art.28 non consente pertanto il ricorso a forme di esecuzione forzata alternative alla coercizione dell'obbligato all'adempimento, né tanto meno il ricorso a rimedi risarcitori, tanto da essere collegata alla sanzione penale prevista per l'inottemperanza. Tale sanzione riveste quindi sia una funzione compulsoria all'adempimento dei comportamenti imposti a tutela delle posizioni giuridiche violate, sia la funzione pubblicistica di garantire i diritti fondamentali protetti nei luoghi di lavoro.

Oltre alla coercizione indiretta insita nella qualificazione penalistica della condotta antisindacale, la concreta cessazione del comportamento e rimozione delle sue conseguenze possono essere fornite non dalle misure di esecuzione degli obblighi di fare ma da misure adottabili dalla polizia giudiziaria nei suoi compiti repressivi e preventivi dei reati.

Analoghe considerazioni possono valere nella tutela dei lavoratori investiti da atti discriminatori, dove il giudice può disporre un ordine di cessazione del comportamento per evitare che l'atto illecito, permanendo nel tempo, possa produrre ulteriori effetti, diversamente dall'ordine di rimozione tendente a ripristinare la situazione originaria, così impedendo il protrarsi delle conseguenze pratiche dell'illecito.

Una funzione questa evidente nella tutela reintegratoria nel

posto dei sindacalisti, la cui inottemperanza è sanzionata pure con una clausola penale a favore del terzo, consistente nell'ulteriore rimedio di pagare, per ogni giorno di ritardo, al Fondo adeguamento pensioni una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore, (v.art.18, ultimo comma, L.300/70).

4. *L'art.18 L.200/1970 come rimedio plurifunzionale restitutorio e risarcitorio.* Tra le tecniche sanzionatorie che hanno caratterizzato gli sviluppi del diritto del lavoro negli ultimi decenni un particolare valore ha assunto la reintegrazione nel posto di lavoro, prevista dall'art.18, L. 300/70, nei riguardi del lavoratore ingiustamente licenziato implicando una funzione ripristinatoria, rafforzata da coevi effetti risarcitori.

Infatti, con la reintegrazione il Giudice dovrebbe eliminare le conseguenze dannose dell' illegittimo allontanamento del lavoratore dal posto, ripristinando la cooperazione creditoria interrotta dal licenziamento .

Tale misura, come indicata nel vecchio testo del comma 4 dell'art.18 (modificato dall'art.1 L.108/90) si fondava nel ripristino del rapporto lavorativo ex tunc e nel risarcimento del danno ragguagliato alla retribuzione globale di fatto dal momento del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione. In tal modo, l'indennità risarcitoria, ragguagliata alla perdita della retribuzione nel periodo di estromissione del prestatore dal posto assumeva pure una funzione compulsoria o di coercizione indiretta, poiché non solo funzionale a compensare il lavoratore del pregiudizio economico patito, ma ad esercitare pure una pressione sull'obbligato per indurlo ad adempiere all'ordine giudiziale di ripristinare il vincolo contrattuale . Per tale motivo, in dottrina si era sottolineata una attitudine plurifunzionale di questo rimedio sanzionatorio contemplato nell'art.18, ravvisata nel nesso tra risarcimento ed effettiva" reintegrazione, intesa come strumento volto a realizzare il ripristino fattuale e non solo giuridico del vincolo obbligatorio.

L'intenzione del legislatore era stata del resto quella di ribadire la priorità dell'adempimento in forma specifica, che costituisce la regola generale in presenza di un rapporto contrattuale inattuato anche se permanevano non pochi limiti alla concreta

possibilità di costringere il datore a far lavorare concretamente il prestatore reintegrato, connessi all'esecuzione dell'ordine giudiziale in ragione della inesistenza di particolari strumenti coercitivi per far eseguire forzatamente l'obbligo di dare lavoro ad altri, che si caratterizza per i suoi specifici profili personalistici oltre che per il contenuto particolarmente complesso della cooperazione creditoria .

Nella reintegrazione poteva comunque ravvisarsi una più generale tendenza dell'ordinamento verso il rafforzamento di tutele soddisfattive solo a certe condizioni surrogate dalla tutela risarcitoria. Infatti il datore era tenuto non solo al pagamento dell'obbligazione ragguagliata alla retribuzione collegata alla restaurazione del vincolo contrattuale ma anche all'obbligo di ripristinare concretamente la collaborazione tra i contraenti. Per questo si è ritenuto che nell'ordine di reintegrazione potesse ravvisarsi anche un provvedimento inibitorio a tutela dell'obbligo negativo di non interrompere il rapporto reintegrato, anche se nell'art.18, comma 5, con la possibilità offerta al lavoratore di optare per l'indennità sostitutiva, il legislatore aveva già in passato fatto prevalere una funzione essenzialmente patrimoniale della tutela.

Tale soluzione si era consolidata di fronte alla varietà ed alla complessità dei poteri organizzativi dell'impresa, sicchè il legislatore aveva preso atto che la tutela primaria, pur astrattamente fruibile, poteva sovente cedere il passo a quella secondaria per l'inadeguatezza degli strumenti utilizzabili ovvero per l'inerzia o la debolezza del lavoratore : con il risultato che la possibile specifica esecuzione forzata dell'originaria obbligazione si converte inevitabilmente nel risarcimento del danno prodotto dall'inaidempimento, fatta salva la coazione penale, ove ricorra. Infatti, con riguardo alla possibilità di costringere il datore a far lavorare concretamente il prestatore reintegrato, ci si imbatte in una serie di limiti connessi all'esecuzione forzata in forma specifica dell'ordine giudiziale, poichè il nostro ordinamento non contempla particolari strumenti coercitivi per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare .

In tal modo la soluzione introdotta dall'art. 18, comma 5, come modificato dall' art. 1, L.108/90, consente al lavoratore di monetizzare la reintegrazione e risolverebbe il rapporto di lavoro,

fatto salvo sempre il suo diritto al risarcimento come stabilito dal comma 4 della stessa norma. In questo caso la richiesta del lavoratore di ottenere, in luogo della reintegrazione, una indennità risarcitoria costituisce esercizio di un diritto derivante dall'illegittimo licenziamento, riconosciuto gli secondo lo schema dell'obbligazione con facoltà alternativa *ex parte creditoris*. Si tratta di una facoltà che assume forza di un diritto potestativo a fronte del quale il datore non può fare altro che soddisfare la pretesa: con conseguente maggior aggravio della sua situazione patrimoniale, essendo ovvio che il lavoratore, qualora non abbia più alcun interesse alla prosecuzione del rapporto, non si lasci sfuggire l'occasione di lucrare questa ulteriore indennità.

Tale conclusione è particolarmente evidente nella parabola dello stesso articolo 18, la cui trasformazione identitaria si connette non solo al riordino delle discipline contrattuali ma anche a soluzioni più articolate sui regimi della flessibilità in uscita, anche se la garanzia della stabilità, sovente troppo mitizzata, è stata tradizionalmente temperata con l'esonero delle piccole imprese dalla reintegrazione in caso di violazione dei limiti imposti al potere di recesso del datore di lavoro, apprezzabile specie in relazione alla previsione del giustificato motivo di licenziamento, e da una articolata disciplina sui licenziamenti per riduzione di personale.

Ma è proprio nella legislazione più recente che si colgono le modifiche più significative alla disciplina dei licenziamenti individuali ed al superamento della tecnica della reintegrazione nel posto di lavoro, sostituita da una alternativa indennitaria graduata sulla rilevanza dell'inadempimento, che ha aperto la strada a nuovi scenari interpretativi.

Dalla quarantennale applicazione dell'art. 18, l. n. 300/1970, può ravvisarsi del resto come la norma abbia contemplato una condanna civile all'adempimento a vantaggio del lavoratore, consistente sia nell'obbligazione ragguagliata alla retribuzione che nell'obbligo di ripristinare la collaborazione tra i contraenti, ma anche una più generale previsione verso il rafforzamento di tutele soddisfattive tendenzialmente surrogate dalla tutela risarcitoria.

5. *Le modifiche all'art.18 nella riforma Fornero.* Il regime risarcitorio sostitutivo della reintegrazione è stato confermato ed anzi in certo senso dilatato, in primo luogo dalla legge 28 giugno 2012 n.92 (cd. legge Fornero), laddove ha modificato la disciplina dei licenziamenti individuali, con il superamento dell'originaria unitarietà della tutela reale che la legge n. 300/1970 riconosceva ad ogni ipotesi di invalidità del licenziamento, nullo, inefficace o annullabile.

Infatti, in seguito all'emanazione della l. n. 92/12, è stata introdotta una più articolata graduazione delle sanzioni rimessa al giudice in relazione al vizio di legittimità concretamente riscontrato. Pertanto, la vecchia tutela reale, consistente nella condanna del datore di lavoro reintegrazione nel posto di lavoro con l'aggiunta delle conseguenze risarcitorie ragguagliate al lucro cessante integrale patito dal lavoratore, risulta sostituita in molti casi con una soluzione meramente pecuniaria, di natura meramente indennitaria omnicomprensiva che peraltro esclude ogni altra alternativa alla liquidazione economica del danno, fra cui quello previdenziale, e quindi alla stessa possibilità di instaurare un nuovo vincolo lavorativo, come avviene invece nella diversa ipotesi della riassunzione nelle imprese minori, tuttora regolata dall'art.8, l. n. 604/1966. In tali ambiti peraltro la Corte Costituzionale ha più volte giustificato la diversificazione del regime dei licenziamenti individuali in ragione delle dimensioni dell'impresa, evidenziando che essi vanno ricercati appunto «nelle esigenze di funzionalità delle unità produttive, soprattutto ai fini occupazionali, nonché nel diverso grado di fiduciarità e di tensione psicologica riscontrabile nei rapporti diretti fra dipendente e piccolo imprenditore rispetto alla situazione nella grande impresa.

Tuttavia, la soluzione adottata dalla legge n.92/2012 ha aperto la strada a non poche incertezze interpretative, moltiplicando le causali delle fattispecie illegittime e quelle delle corrispondenti sanzioni, rimettendo inoltre queste ultime alla discrezionalità del magistrato investito della lite, che può disporre comunque la reintegrazione qualora accerti l'insussistenza delle motivazioni addotte dal datore a fondamento del proprio recesso. Soprattutto destano incertezze l'ipotesi della “manifesta insussistenza” della ragione giustificatrice del licenziamento per motivi soggettivi e

quella della manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del giustificato motivo oggettivo, entrambe collegate ad una formulazione troppo indeterminata della norma, che non trova precedenti nell'ordinamento civile mentre riecheggia concetti propri del diritto penale del tutto inadeguati, specie se riferiti alle ipotesi del licenziamento per motivi economici, insuscettibili di graduazione in quanto riconducibili a fatti oggettivamente rilevanti. A dette incertezze si aggiunge pure l'ambigua formulazione del nuovo comma 7 dell'art.18, secondo cui il giudice può altresì applicare la reintegrazione attenuata senza fornire particolari indicazioni in ordine a tale possibile opzione, che resta del tutto discrezionale.

In definitiva, fatta salva l'ipotesi del licenziamento discriminatorio, la tutela indennitaria diviene la regola prevalente nell'ipotesi del licenziamento ingiustificato, facendo degradare la possibile tutela reintegratoria ad ipotesi particolari di licenziamenti illegittimi, riferite al licenziamento disciplinare ovvero alla manifesta insussistenza della giustificazione addotta. Inoltre, gli stessi effetti risarcitori, ora ritenuti prevalenti, risultano attenuati dalla detraibilità *dell'aliunde perceptum* e *dell'aliunde percipiendum*, esplicitamente ammessi dalla legge.

6. *L'ulteriore ridimensionamento della reintegrazione nella legge delega n.183/2015.* La presenza nella legge delega 10 dicembre 2014 n.183 della volontà del governo di introdurre un contratto a tempo indeterminato con tutele crescenti ha riaperto il lacerante dibattito sulla flessibilità in uscita che, nelle aspettative più ottimistiche, dovrebbe favorire un migliore temperamento tra la conservazione del posto e l'interesse di chi è disoccupato in cerca di inserimento nel mercato del lavoro. Anche se le valutazioni in proposito permangono controverse poiché non vi è alcuna diretta dimostrazione che la flessibilità in uscita, così come del resto la flessibilità in entrata, possa concretamente favorire la ricerca e lo sviluppo dell'occupazione.

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti in teoria dovrebbe consistere in un contratto che inizia con un livello base di protezioni che si dovrebbero consolidare progressivamente via via che il lavoratore aumenta la propria anzianità di

servizio, secondo un modello volto a privilegiare la sua integrazione e inclusione nel contesto produttivo aziendale. Circostanza che appare invece contraddetta dallo schema del primo decreto attuativo della legge delega in gestazione, laddove di tutele crescenti non vi è traccia, mentre si introduce una vistosa disparità di trattamento tra quanti sono già occupati e quanti saranno assunti dopo l'entrata in vigore del nuovo provvedimento con un trattamento giuridico deteriore proprio riferito alla tutela del posto di lavoro.

La nuova legge palesa infatti la sola finalità di ulteriormente rafforzare il superamento della reintegrazione in forma specifica, che si vuole limitata solo a particolari fattispecie come il licenziamento discriminatorio, peraltro poco diffusi nella pratica giurisprudenziale, per quelli orali e per quelli disciplinari basati su di un fatto materiale ritenuto dal giudice insussistente con l'estensione di soluzioni indennitarie predeterminate che ricomprendono il pagamento di 1, 5 mensilità per ogni anno di lavoro con un tetto di 24 mensilità a seconda dell'anzianità di servizio del lavoratore. Con il risultato che l'aumentare dell'indennità risarcitoria o il crescere dell'anzianità lavorativa non costituisce in alcun modo una crescita di tutela ma solo un aumento proporzionale del risarcimento imputato alla perdita del lavoro, come peraltro già veniva riconosciuto nella vecchia legge del 1966 sui licenziamenti individuali.

Inoltre, il nuovo testo prevede una completa monetizzazione per i licenziamenti economici anche attraverso una soluzione conciliativa, che consente al datore di lavoro di offrire un risarcimento standardizzato, fiscalmente agevolato, nella misura di 1 mese per ogni anno di servizio con un tetto di 18 mensilità, in maniera da prevenire l'instaurazione di un contenzioso giudiziario da parte del prestatore licenziato.

In definitiva ciò che è apparso evidente finora dietro l'ambiguo schermo del contratto a tutele crescenti è la sola proposta di una modifica organica della disciplina dei licenziamenti individuali, sia pure riferita ai lavoratori che saranno assunti in futuro, che va ad arricchire il precedente impianto sanzionatorio plurale delineato nella legge Fornero, della quale porta ad ulteriore compimento le tecniche risarcitorie connesse alla perdita del posto

di lavoro marginalizzando la vecchia tecnica reintegratoria ad ipotesi residuali come i licenziamenti discriminatori e quelli disciplinari.

7. *Risarcimento del danno e sanzione restitutiva nella legislazione sui contratti di lavoro a tempo determinato.* La vicenda tuttavia non è ancora conclusa, anzi è appena iniziata, sia perché il decreto attuativo non è ancora entrato in vigore, sia perché restano aperti i nodi del pubblico impiego e della revisione delle tipologie contrattuali.

Che anzi proprio nell'impiego pubblico, al quale non si applica la recente legge delega n.183/2014, si sono manifestati di recente talune tendenze volte a recuperare le tecniche restitutorie in aggiunta a quelle meramente risarcitorie.

Infatti, nei contratti di lavoro a termine del lavoro privato l'accertamento della nullità del termine implica il rimedio restitutorio della conversione nonché una pena pecuniaria risarcitoria onnicomprensiva, secondo il particolare regime sanzionatorio delineato nell'art.32, L.183/2010, (nella misura compresa tra un minimo di 2, 5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, l. 604/66, riferiti all'anzianità di servizio, al comportamento e alle condizioni delle parti, alle dimensioni dell'impresa) Tale indennità viene corrisposta anche a prescindere dalla messa in mora del datore di lavoro e dalla prova dell'*aliunde perceptum e percipiendum*, quindi anche nell'ipotesi in cui il lavoratore si sia immediatamente rioccupato senza subire alcun effettivo pregiudizio patrimoniale.

La disciplina introdotta dall' art. 32, commi 5, 6 e 7, l. n. 183/2010, è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale poiché la questione di legittimità era stata subito sollevata non solo dai Giudici di merito ma pure dalla Corte di cassazione, nella parte in cui l'ammontare del risarcimento del danno nei ristretti limiti dell' indennità onnicomprensiva prevista dalla legge veniva ritenuta irragionevolmente riduttiva, inducendo il datore di lavoro a persistere nell'inadempimento, prolungando il processo oppure sottraendosi all'esecuzione della sentenza di condanna, non suscettibile di realizzazione in forma specifica.

Tuttavia, la Corte costituzionale con la sentenza 11 novembre 2011, n. 303, ha respinto i dubbi di legittimità, rilevando che l'indennità prevista dal legislatore integra la sanzione della conversione del rapporto, che rimane la tutela più intensa che il lavoratore può ricevere, a cui si aggiunge il rimedio indennitario, concernente il solo periodo che intercorre tra l'interruzione del rapporto e la sentenza che, accertando l'illegittimità del termine, ne dichiara la conversione, che segna il momento a partire dal quale il datore di lavoro è tenuto a riammettere in servizio il lavoratore e, in mancanza, a corrispondergli le retribuzioni perdute.

Inoltre, la stessa legge Fornero n. 92/2012, all'art. 1, comma 13, ha ribadito la conclusione accolta dalla Corte costituzionale n. 303/2011 con una norma di interpretazione autentica: con la conseguenza che, anche per tale motivo, ogni diversa pretesa avanzata in proposito dai lavoratori risulta palesemente priva di giuridico fondamento.

La questione si pone invece in maniera diversa nei confronti dei contratti a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni, dove la reiterazione o la violazione delle norme imperative riguardanti dei lavoratori non determina la costituzione o la conversione del rapporto in essere, ma fonda il solo diritto del lavoratore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001. Sulla questione la Corte di Giustizia UE recentemente è intervenuta con la sentenza Mascolo del 25 novembre 2014, sulla base di una serie di rinvii pregiudiziali disposti dal Tribunale di Napoli e dalla Corte costituzionale, sulla normativa italiana che disciplina i contratti a tempo determinato nella scuola ed in particolare sugli artt. 4 e 11, L. n. 124 del 1999, i quali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, consentono il conferimento di supplenze annuali sull'organico "di diritto", per coprire "posti vacanti e disponibili", senza prevedere un numero massimo di rinnovi e la durata massima complessiva del rapporto.

Tali rinvii sono stati disposti nell'ambito di controversie riguardanti alcuni lavoratori del settore, assunti con una serie reiterata di contratti di lavoro per periodi complessivamente superiori al limite dei 36 mesi previsto dall'art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n.

368/2001, ma espressamente non operante per le supplenze del personale docente ed ATA, per il quale la legge esclude espressamente non solo la trasformazione del rapporto, ma lo stesso risarcimento del danno.

Peraltro il sistema scolastico italiano è stato caratterizzato da un proliferare di giudizi che ha visto impegnati tutti gli uffici giudiziari italiani, ivi compresa la Corte di Cassazione che si era già pronunciata con la sentenza del 20 giugno 2012, n. 10127, nel senso di negare la conversione del rapporto sia in caso di nullità del termine apposto al contratto, valorizzando l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 che vieta la costituzione in via giudiziale di rapporti di lavoro tenuto conto dell'obbligo, stabilito dall'art. 97 della Costituzione, di accedere a posti di lavoro pubblico solo tramite concorso, in conformità con quanto indicato dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza 89/2003, con la quale aveva escluso l'applicabilità al pubblico impiego della disciplina comunitaria del D.Lgs. 368/2001, che di quella disciplina costituiva applicazione.

Il recente intervento della Corte di Giustizia UE ripropone nuovamente la questione, ritenendo il sistema di reclutamento per concorso legittimo ma, nell'utilizzo concreto, inidoneo ad evitare gli abusi che la clausola 5 dell'Accordo quadro del 2000 sui contratti a termine vuole prevenire, imponendo agli Stati membri l'adozione di misure preventive e sanzionatorie che impediscano un utilizzo reiterato di contratti a termine con l'adozione di adeguate misure sanzionatorie. La Corte di Giustizia si limita tuttavia alla declaratoria di incompatibilità dell'attuale sistema, senza dare, nel dispositivo, precise indicazioni circa le sanzioni applicabili, rimettendo quindi al giudice nazionale ogni decisione sul punto.

Inoltre, la Corte non ha preso posizione sulla questione riguardante le sanzioni applicabili nel pubblico impiego, poiché ha ritenuto l'irrelevanza della questione e si è rimessa all'interpretazione del Tribunale di Napoli che, nella sua ordinanza di rinvio, aveva affermato l'applicabilità ai pubblici dipendenti dell'art. 5 comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001, che prevede la conversione del rapporto, a suo dire esclusa solo per il personale della scuola.

A fronte di tale affermazione, pare difficile non porsi il pro-

blema della riqualificazione dei rapporti a termine nel pubblico impiego, quanto meno nelle ipotesi in cui venga superato il termine indicato dall'art. 5 comma 4 bis, essendo evidente che la norma presume la necessità di coprire una posizione lavorativa specifica, decorso il periodo indicato in presenza di un utilizzo reiterato di contratti a termine. Tale indicazione risulta recepita dalla Corte di cassazione nella sentenza 23 dicembre 2014 n.27363, affermando che l'unica sanzione adeguata nel pubblico impiego è l'art.5, comma 4 bis, d.lgs. n.368/2001, con la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine successivi, anche non consecutivi, una volta superati i 36 mesi con lo stesso datore di lavoro.

In particolare la sentenza n. 27363 è un precedente importante, in quanto ha affrontato l'abuso del contratto a termine nel settore della sanità pubblica e registra l'apertura della Corte di legittimità all'applicazione dell'art.5, comma 4 bis, d.lgs. n.368/2001 ai precari del SSN, con una interpretazione meno restrittiva dell'art. 97 della Costituzione, che al comma 3 prevede sì l'accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso, ma "*salvo i casi stabiliti dalla legge*"; ed in tal caso sarebbe proprio il dlgs n.368/2001 ad individuare i casi in cui il contratto si trasforma a tempo indeterminato (art. 5 comma 4 bis).

Dunque la Corte di cassazione sembra aprire ad una soluzione nei termini indicati dalla Corte di giustizia europea nella motivazione della sentenza Mascolo; ipotesi che potrebbe trovare ulteriore conforto dalla sentenza della stessa Corte di cassazione 8 gennaio 2015 n. 62, sul lavoro marittimo, resa su rinvio della Corte europea che si era pronunciata - su remissione della stessa Corte di cassazione - con la sentenza Fiamingo del 3 luglio 2014 (in causa C 362/13 e altre).

La Cassazione con sentenza 8 gennaio 2015 n. 62, ha deciso in fase "discendente" la vicenda relativa al ricorso di un lavoratore marittimo che, avendo stipulato più contratti a termine con un datore di lavoro privato (Rete Ferroviaria italiana s.p.a., già Ferrovie dello Stato), chiedeva la conversione o comunque l'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato. Così come accaduto con la successiva sentenza *Mascolo* per il settore (pubblico) scolastico, con la sentenza *Fiamingo* la Corte di Giustizia

UE ha ritenuto applicabile anche al settore marittimo privato la disciplina europea sul contratto a termine, statuendo al contempo che la disciplina interna, al contrario di quanto accade nel settore (pubblico) scolastico, già prevede una misura di contrasto al ricorso abusivo a più contratti a tempo determinato

Fra le due citate decisioni si è poi inserita un'altra pronuncia della stessa Corte di Cassazione, 30 dicembre 2014 n. 27481, che si pone in maniera diversa nei confronti dei contratti a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni, dove la reiterazione o la violazione delle norme imperative riguardanti dei lavoratori non determina la costituzione o la conversione del rapporto ma il solo diritto del lavoratore al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 36, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001, che va interpretato – con riferimento a fattispecie diverse da quelle del precariato scolastico – nel senso di “danno comunitario”, quale sanzione “ex lege” (e in *re ipsa*) a carico del datore di lavoro, per la cui liquidazione è utilizzabile, in via tendenziale, il criterio indicato dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966 (indennità alternativa alla conversione nel settore privato), e non il sistema indennitario onnicomprensivo previsto dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010 (indennità aggiuntiva alla conversione del contratto a tempo determinato), né il criterio previsto dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (escludeva invece la risarcibilità del danno in *re ipsa* Cass. 13 gennaio 2012 n. 392).

Seguendo questa interpretazione, che chiarisce i criteri di quantificazione del danno risarcibile, il risarcimento si trasforma in una sanzione effettiva e dissuasiva, in linea con l'orientamento più volte espresso dalla Corte di Giustizia, che non ha censurato la sanzione risarcitoria in sé ma il regime probatorio ed in particolare il fatto che il lavoratore non goda di alcuna presunzione di danno. Per tali ragioni nella sentenza Carratù (12 dicembre 2013, causa C-361/12), la Corte, venuta a pronunciarsi sull'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, applicabile in tutti i casi di conversione del contratto a termine nei rapporti di lavoro di natura privata, ha sottolineato l'effettività della sanzione, che è dovuta sempre e comunque al lavoratore precario, a prescindere *dall'aliunde perceptum* e *dall'aliunde percepiendum*, anche nel caso in cui il lavoratore si sia immedia-

tamente rioccupato e non abbia subito alcun danno.

In ogni caso, la questione dell'applicazione della misura sanzionatoria finalizzata all'eliminazione degli abusi della reiterazione dei contratti a termine nelle pubbliche amministrazioni permane ancora materia controversa, così come, del resto, la misura del risarcimento ex art. 36 D.Lgs. 165/2001, ammesso che sia questa la soluzione che prevarrà in alternativa alla impossibilità di convertire il contratto per la presenza dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, che ha esteso a tutti i settori della pubblica amministrazione il divieto di conversione, sancendo la nullità dei contratti stipulati in violazione di norme imperative.

La sentenza Mascolo, infatti, ha lasciato irrisolto il problema del regime sanzionatorio nei riguardi dei contratti a termine nei settori pubblici, dove la gran parte delle assunzioni sono finalizzati alla copertura di posizioni lavorative permanenti, anche in considerazione dei reiterati blocchi delle assunzioni a concorso.

Del resto, anche per il settore scolastico, la pronuncia della Corte di Giustizia si limita a censurare la normativa vigente, senza indicare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi per sanzionare l'abusiva reiterazione degli incarichi. Infatti, dopo la sentenza della Corte di Giustizia, il Tribunale di Napoli ha definito le controversie pendenti ed ha disposto l'immissione in ruolo dei ricorrenti ed il pagamento delle retribuzioni perdute.

Il problema è comunque destinato ad essere superato, poichè che la nostra Corte costituzionale, avendo disposto il rinvio pregiudiziale, non potrà esimersi da un intervento chiarificatore, che tenga conto delle indicazioni espresse dalla Corte di Giustizia e ripristini la conformità con l'ordinamento comunitario della normativa che disciplina il conferimento delle supplenze per il personale scolastico.

Finito di stampare a Napoli
nel mese di gennaio 2016
nelle Officine Grafiche
F. Giannini & Figli S.p.A.

